



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 52 /2019

OGGETTO: REVOCA IN AUTOTUTELA DELIBERAZIONI CD 12/2016 – 02/2016

L'anno duemiladiciannove, il giorno 08 del mese di Ottobre alle ore 16.00:00 presso la sede dell'Ente presso Gravina in Puglia, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 0000283 del 21/12/2015, nelle persone dei Signori:

Francesco Tarantini – Presidente

Fabrizio Baldassarre

Pasquale Chieco

Michele Della Croce

Nicola Dilerma

Antonio Masiello

Maria Cecilia Natalia

Cesareo Troia

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Collegio dei Revisori dei Conti

Rosa Calabrese - Presidente

Marta Ranieri

Francesco Meleleo

Presente	Assente
	X
	X
	X

Assistono con funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, Prof. Domenico Nicoletti e di Verbalizzante la Dott.ssa Annabella Digregorio;



parco nazionale°
dell'**alta murgia**

Il Consiglio Direttivo,

VISTO CHE:

Con delibera n. 20/2019 relativa a *“Revoca in autotutela della deliberazione del Consiglio Direttivo n.12/2016 del 10/1/2016 e revoca parziale della Deliberazione del Consiglio Direttivo n.02/2016 del 24/02/2016”* il Consiglio Direttivo dell’Ente ha deciso di avviare il procedimento di riesame dei provvedimenti in oggetto riservandosi all’esito dei necessari approfondimenti istruttori, le iniziative da intraprendere sostenute da adeguati elementi motivazionali, nelle more e per le motivazioni addotte in premessa, sospendere ogni determinazione circa la valutazione di eventuali indennità "non dovute" di cui alla nota del richiedente Direttore f.f. n. 938 del 18.02.2019 ed ogni altro atto inerente e consequenziale di competenza.

La citata deliberazione n. 20/2019 entrava anche nel merito della citata nota/diffida formulata in data 08.05.2019 dell’ex Direttore f.f. avente ad oggetto l'adozione di provvedimento deliberativo afferente la valutazione del Direttore f.f., ai fini della liquidazione e del pagamento della retribuzione di risultato dell'anno 2077, *“riservandosi all'esito dei necessari approfondimenti istruttori, le iniziative da intraprendere sostenute da adeguati elementi motivazionali, nelle more e per le motivazioni addotte in premessa, riscontrare alla citata nota prot. n. 938 del 18.02.2019 e per ogni altro atto inerente e consequenziale di competenza, all'esito delle successive valutazioni sul procedimento di riesame dei provvedimenti in oggetto”*;

Lo stesso Consiglio Direttivo ha incaricato il Direttore per l'avvio del procedimento ai sensi di legge proseguendo nell'azione istruttoria intrapresa anche attraverso l'acquisizione di adeguati pareri di merito (Avvocatura dello stato con richiesta di parere entro termini prefissati ed in assenza rivolgersi a libero foro, ARAN per la parte contrattuale, in attesa del parere del Collegio dei Revisori dei Conti).

Nel merito è stata preliminarmente richiesto esplicito parere e consulenza all’Avvocatura che allo stato non ha riscontrato con alcuna nota.

Inoltre è stato reperito apposito parere ARAN sullo stesso argomento rilasciata per altro parco, ed infine stralcio sentenza nel merito di provvisoria sentenza al Tar Aquila su caso analogo nel quale si evidenzia:

“Sul punto è consolidato l’orientamento dalla Suprema Corte per cui in tema di impiego pubblico contrattualizzato, l’espletamento di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario è riconducibile all’ipotesi, regolata dall’art. 52, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 (e già prevista dall’art. 56 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall’art. 25 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, modificato dall’art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387), con conseguente diritto del prestatore al corrispondente trattamento economico, senza che assumano rilievo le specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale o la diversità di "carriera" tra le funzioni



parco nazionale°
dell'**alta murgia**

direttive e la dirigenza, dovendosi assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata al lavoro prestato ex art. 36 Cost.”

“Ne consegue il diritto alla corrispondenza delle differenze di trattamento economico previste tra la posizione economica di riferimento, tanto le voci di retribuzione fissa quanto quelle di retribuzione variabile maturate per effetto dello svolgimento dell’incaricoin conseguenza della sopravvenuta positiva valutazione dei risultati,, da parte dell’Organismo preposto, con definitiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo in data, l’addove per l’anno l’approvazione era già intervenuta in data”

“In definitiva pertanto l’amministrazione dovrà essere condannata al pagamento in favore della somma portata dal decreto ingiuntivo, che contestualmente dovrà essere revocato in ragione del fatto che non avrebbe potuto essere emesso, in quanto la prova scritta in merito al credito azionato, si è “completata” solo per effetto dell’approvazione, in data, da parte dell’ente della proposta di valutazione dell’attività dirigenziale svolta dalla, successiva al deposito del ricorso monitorio, risalente al Trattandosi di crediti maturati nei confronti di un ente pubblico, gli stessi dovranno essere maggiorati dei soli interessi legali dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo”.

CONSIDERATO che:

Come previsto dal Consiglio Direttivo dell’Ente in precedenza si era proceduto alla richiesta al Collegio dei Revisori con specifico riferimento agli “*emolumenti non dovuti*” al direttore facente funzione come indicati nei rilievi dello stesso Collegio dei Revisori e puntualmente riportati nella Determinazione del 27 giugno 2018, n. 66 della Corte dei Conti, per i conseguenti ed eventuali provvedimenti da assumere in autotutela.

Il Collegio dei Revisori dei Conti così riscontra :

“E’ del tutto irricevibile in quanto in contrasto con le norme che regolano il funzionamento e l’operato dell’Organo di revisione nella parte in cui il Consiglio richiede a questo Organo “di *quantificare eventuali emolumenti non dovuti dal direttore f.f.* ”; attribuendo di fatto al medesimo competenze gestionali che esulano dal proprio mandato. Si rammenta all’uopo che compito precipuo dell’Organo di revisione è il controllo e la vigilanza sull’operato del Consiglio direttivo nonché dell’intera struttura dell’Ente. ”

Di fatto, L’Ente in ottemperanza all’istruttoria richiesta, non chiedeva la quantificazione “economica” degli emolumenti, piuttosto le tipologie di “emolumenti non dovuti” a parere dello stesso Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio inoltre nel delineare il percorso dell’affidamento della direzione al facente funzione al funzionario, sig. Fabio Modesti precisa:



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

"E' del tutto evidente che la situazione occorsa all'ente nell'affidamento della direzione facente funzione al funzionario, sig. Fabio Modesti, non ha trovato, come osservato dal Collegio dei revisori dei conti pro-tempore e ribadito da questo Organo, una soluzione da parte dell'Amministrazione vigilante, tenuto conto che la fattispecie determinatasi all'indomani della revoca dell'incarico di direttore al dotto Racana, nel 2007, poneva inderogabilmente il problema di provvedere con immediatezza alla copertura del posto vacante del direttore da parte del soggetto competente in base alla normativa vigente: "...aggiungendo

"La direzione f.f. verificatasi presso l'ente di Gravina di Puglia, indubbiamente anomala e atipica per le ragioni già esposte, purtuttavia ha determinato uno svolgimento delle funzioni di direzione dell'ente, da parte del sig. Fabio Modesti -con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti il perseguimento degli obiettivi prefissati nell'arco temporale 2007-2017, assegnati dall'organo di indirizzo politico amministrativo pro-tempore al direttore f.f. - che comporta necessariamente di considerare le implicazioni in ordine agli orientamenti giurisprudenziali in materia di riconoscimento della retribuzione al personale dipendente che ha svolto mansioni dirigenziali ancorché intervenuto in un contesto di irregolarità amministrativa."

In questa direzione il Consiglio Direttivo aveva inteso attivare il necessario supporto dell'Organo di Revisione, preposto al riscontro amministrativo contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti pubblici non economici, come espressamente previsto dal comma 10 art. 9 della L.394/91, fornisce il proprio parere sulle delibere di adozione o di modificazione dello statuto, dei regolamenti e delle piante organiche in quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente ai sensi degli articoli 9, comma 1., e 21, comma 1., della Legge n. 394/1991, nello spirito di leale cooperazione più volte e costantemente richiamato dall'Ente.

CONSIDERATO che:

La Corte dei Conti in sede di "Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dei 23 Enti Parco Nazionali" dal 2014 al 2016 con Determinazione del 27 giugno 2018, n. 66, relativamente all'argomento indica:

Con "deliberazione n. 26 del 10 dicembre 2007, trasmessa al Ministero vigilante in data dicembre 2007, si cassava il punto della predetta delibera che prevedeva la corresponsione delle differenze di trattamento economico per il periodo di effettivo espletamento dell'incarico, secondo le indicazioni fornite al riguardo dal MATTM (nella nota del 7 dicembre 2007, poi ribadite nella successiva nota del 25 gennaio 2008) nonché anche a seguito di osservazioni del Collegio dei revisori (verbale n.10/2007).



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Senonché, in sede istruttoria si è acclarato,, che la retribuzione al facente funzioni è stata corrisposta invece per il triennio in esame secondo la deliberazione del Consiglio direttivo n.2 del 14 marzo 2009 (trasmessa a questa Sezione in data 19 febbraio 2018) che, accogliendone l'istanza (previa acquisizione di un parere legale), ha riconosciuto le differenze stipendiali "*tra quanto finora percepito ed il trattamento economico riconosciuto al Direttore precedentemente in carica formato da retribuzione tabellare e retribuzione di posizione*" riservandosi l'eventuale riconoscimento della retribuzione di risultato al momento della cessazione dall'esercizio delle funzioni, avvenuta in data 30 novembre 2017, a seguito della nomina del nuovo Direttore."

Conclusivamente la " Corte, condividendo i rilievi mossi anche di recente dal Collegio dei revisori attualmente in carica, rileva sia la mancanza di formali provvedimenti di rinnovo dell'incarico, inizialmente conferito per sostituire in via temporanea il Direttore, ipotesi prevista dall'art.26, c.3. dello Statuto, poi continuato di fatto, sia l'attribuzione al dipendente medesimo facente funzioni di emolumenti che presuppongono l'inquadramento giuridico nella posizione dirigenziale, concordandosi con quanto osservato dal Ministero vigilante."

CONSIDERATO che:

Previo raccolta degli elementi istruttori, compresa la cronistoria del Direttore f.f. allegata, si chiedeva parere all'AVVOCATURA circa le più recenti disposizioni giurisprudenziali (vedasi TAR dell'Aquila procedimento direttore f.f. Parco Nazionale Gran Sasso) e se all'esito dell'esame del documento allegato si possa riscontrare quale tipologie di "emolumenti non dovuti" sono stati assegnati al Direttore Facente Funzione in termini di:

- riconoscimenti differenze stipendiali?
- indennità di risultato?
- indennità di posizione (parte fissa-variabile)?

A tale richiesta l'AVVOCATURA, pur sollecitata verbalmente, non ha mai dato riscontro.

CONSIDERATO che:

nella direzione sopra esposta sono stati esperiti tutti gli adempimenti i necessari approfondire i rilievi ivi formulati, anche attraverso verifiche documentali agli atti come richiesti nella delibera n. 20/2019 del Consiglio Direttivo per le proprie determinazioni;

CONSIDERATO CHE :

Il Consiglio Direttivo, in merito al citato rilievo della Corte dei Conti di cui alla Deliberazione n.66/18, dopo ampia discussione rilevava, dalle istruttorie presentate dagli Uffici, l'estrema complessità e indeterminatezza della materia, i discordanti pareri espressi dalle autorità competenti,



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Valutato che gli Uffici dell'Ente sono impegnati in numerose procedure in essere e nella ordinaria amministrazione dell'Ente;

onde evitare decisioni improvvise nella complessità giuridica evidenziata, ed eventuali danni erariali, anche in attuazione delle Linee guida ANAC n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali». (Delibera n. 907), che dispongono in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali è possibile ricorrere all'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, il Consiglio Direttivo decide di fornirsi di adeguata consulenza di esperto di chiara fama oltre che affidare tutti gli adempimenti di legge per la elevata competenza di settore nei termini di legge, in presenza della citata diffida che rappresenta secondo le indicazioni ANAC *“una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del provvedimento”*.

VISTI:

- Legge quadro sulle Aree Protette n.394/91;
- D.P.R. 10/03/2004, istitutivo di questo Ente,
- La Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20/2019;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore sulla scorta delle istruttorie e dei pareri dei Responsabili degli Uffici competenti in merito alla regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto allegati;

CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

DI DARE ATTO che gli approfondimenti istruttori, come da indirizzo della Deliberazione di questo Consiglio n. 20/2019, richiesti all'Avvocatura Distrettuale di Bari ed al Collegio dei Revisori dei Conti in merito agli emolumenti corrisposti al Direttore ff, onde accertarne la legittimità, sono rimasti privi di riscontro.

DI APPROVARE la volontà, in base alle dichiarate specifiche ragioni logico-motivazionali di fornirsi di adeguata consulenza di esperto di chiara fama oltre che affidare tutti gli adempimenti di legge per la elevata competenza di settore nei termini di legge, in presenza della citata diffida che rappresenta secondo le



parco nazionale°
dell'**alta murgia**

indicazioni ANAC “una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del provvedimento”.

DI DEMANDARE

AL DIRETTORE dell'Ente ogni altro adempimento inerente e conseguenziale della presente deliberazione;

PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web dell'Ente.

LIMITE INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Il Direttore
Prof. Domenico Nicoletti

Il Presidente
Francesco TARANTINI



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ALLEGATO ISTRUTTORIE E PARERI

Oggetto:

REVOCA IN AUTOTUTELA DELIBERAZIONI CD 12/2016 – 02/2016

Presupposti di Fatto:

Con delibera n. 20/2019 relativa a “*Revoca in autotutela della deliberazione del Consiglio Direttivo n.12/2016 del 10/1/2016 e revoca parziale della Deliberazione del Consiglio Direttivo n.02/2016 del 24/02/2016*” il Consiglio Direttivo dell’Ente ha deciso di avviare il procedimento di riesame dei provvedimenti in oggetto riservandosi all’esito dei necessari approfondimenti istruttori, le iniziative da intraprendere sostenute da adeguati elementi motivazionali, nelle more e per le motivazioni adottate in premessa, sospendere ogni determinazione circa la valutazione di eventuali indennità “non dovute” di cui alla su citata nota n. 938 del 18.02.2019 ed ogni altro atto inerente e consequenziale di competenza.

Lo stesso Consiglio Direttivo ha incaricato il Direttore per l’avvio del procedimento ai sensi di legge proseguendo nell’azione istruttoria intrapresa anche attraverso l’acquisizione di adeguati pareri di merito (Avvocatura dello stato con richiesta di parere entro termini prefissati ed in assenza rivolgersi a libero foro, ARAN per la parte contrattuale, in attesa del parere del Collegio dei Revisori dei Conti).

Nel merito è stata richiesto parere e consulenza all’Avvocatura che allo stato non ha riscontrato con alcuna nota. Si allega inoltre nota ARAN sullo stesso argomento rilasciata per altro parco, ed infine stralcio sentenza nel merito di provvisoria sentenza al Tar Aquila su caso analogo nel quale si evidenzia:

“Sul punto è consolidato l’orientamento dalla Suprema Corte per cui in tema di impiego pubblico contrattualizzato, l’espletamento di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario è riconducibile all’ipotesi, regolata dall’art. 52, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 (e già prevista dall’art. 56 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall’art. 25 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, modificato dall’art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387), con conseguente diritto del prestatore al corrispondente trattamento economico, senza che assumano rilievo le specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale o la diversità di “carriera” tra le funzioni direttive e la dirigenza, dovendosi assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata al lavoro prestato ex art. 36 Cost.”



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

“Ne consegue il diritto alla corrispondenza delle differenze di trattamento economico previste tra la posizione economica di riferimento, tanto le voci di retribuzione fissa quanto quelle di retribuzione variabile maturate per effetto dello svolgimento dell’incaricoin conseguenza della sopravvenuta positiva valutazione dei risultati,, da parte dell’Organismo preposto, con definitiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo in data, l’addove per l’anno L’approvazione era già intervenuta in data”

“In definitiva pertanto l’amministrazione dovrà essere condannata al pagamento in favore della somma portata dal decreto ingiuntivo, che contestualmente dovrà essere revocato in ragione del fatto che non avrebbe potuto essere emesso, in quanto la prova scritta in merito al credito azionato, si è “completata” solo per effetto dell’approvazione, in data, da parte dell’ente della proposta di valutazione dell’attività dirigenziale svolta dalla, successiva al deposito del ricorso monitorio, risalente al, Trattandosi di crediti maturati nei confronti di un ente pubblico, gli stessi dovranno essere maggiorati dei soli interessi legali dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo”.

INOLTRE è stata inviata all’Avvocatura ha ripercorso la vicenda con “ RICHIESTA PARERE “somme non dovute” per il Direttore Facente Funzione dell’Ente.

Con Delibera del Consiglio Direttivo di questo Ente n. 37/2018 ha approvato un provvedimento ad oggetto: “Delibera 66/2018 Corte dei conti – provvedimenti, (allegata) con la quale si decideva:

- DI PRENDERE ATTO della relazione della Corte dei Conti (allegata) per quanto attiene la parte riguardante il Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
- DI INCARICARE il Direttore di approfondire i rilievi ivi formulati, anche attraverso verifiche documentali;
- DI RICHIEDERE al Collegio dei Revisori di quantificare eventuali emolumenti non dovuti al direttore facente funzione come indicati nei rilievi dello stesso Collegio dei Revisori per i conseguenti ed eventuali provvedimenti da assumere in autotutela.
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito istituzionale www.parcoaltamurgia.it;
- DI TRASMETTERE al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare alla Corte dei Conti, sedi competenti.

SI E’ PROVVEDUTO alla richiesta al Collegio dei Revisori con specifico riferimento agli “**emolumenti non dovuti**” al direttore facente funzione come indicati nei rilievi dello stesso Collegio dei Revisori per i conseguenti ed eventuali provvedimenti da assumere in autotutela.

Il Collegio dei Revisori dei Conti così riscontra :



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

“E' del tutto irricevibile in quanto in contrasto con le norme che regolano il funzionamento e l'operato dell' Organo di revisione nella parte in cui il Consiglio richiede a questo Organo "di quantificare eventuali emolumenti non dovuti dal direttore f.f. "; attribuendo di fatto al medesimo competenze gestionali che esulano dal proprio mandato. Si rammenta all'uopo che compito precipuo dell'Organo di revisione è il controllo e la vigilanza sull'operato del Consiglio direttivo nonché dell'intera struttura dell' Ente. ”

Di fatto, L'Ente in ottemperanza all'istruttoria richiesta, non chiedeva la quantificazione "ECONOMICA" degli emolumenti, piuttosto, le tipologie di "emolumenti non dovuti" a parere dello stesso Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio inoltre nel delineare il percorso dell'affidamento della direzione al facente funzione al funzionario, sig. Fabio Modesti precisa:

"E' del tutto evidente che la situazione occorsa all'ente nell'affidamento della direzione facente funzione al funzionario, sig. Fabio Modesti, non ha trovato, come osservato dal Collegio dei revisori dei conti pro-tempore e ribadito da questo Organo, una soluzione da parte dell'Amministrazione vigilante, tenuto conto che la fattispecie determinatasi all'indomani della revoca dell'incarico di direttore al dotto Racana, nel 2007, poneva inderogabilmente il problema di provvedere con immediatezza alla copertura del posto vacante del direttore da parte del soggetto competente in base alla normativa vigente. "...aggiungendo

"La direzione f.f. verificatasi presso l'ente di Gravina di Puglia, indubbiamente anomala e atipica per le ragioni già esposte, purtuttavia ha determinato uno svolgimento delle funzioni di direzione dell'ente, da parte del sig. Fabio Modesti -con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti il perseguimento degli obiettivi prefissati nell'arco temporale 2007-2017, assegnati dall'organo di indirizzo politico amministrativo pro-tempore al direttore f.f. - che comporta necessariamente di considerare le implicazioni in ordine agli orientamenti giurisprudenziali in materia di riconoscimento della retribuzione al personale dipendente che ha svolto mansioni dirigenziali ancorché intervenuto in un contesto di irregolarità amministrativa."

In questa direzione il Consiglio Direttivo aveva inteso attivare il necessario supporto dell'Organo di Revisione, preposto al riscontro amministrativo contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti pubblici non economici, come espressamente previsto dal comma 10 art. 9 L.394/91, fornisce il proprio parere sulle delibere di adozione o di modificazione dello statuto, dei regolamenti e delle piante organiche in quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente ai sensi degli articoli 9, comma 1., e 21, comma 1., della Legge n. 394/1991, nello spirito di leale cooperazione più volte richiamato dall'Ente (come già avvenuto nel caso degli emolumenti riconosciuti all'attuale direttore dell'Ente).



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

Nel fornire la cronistoria del Direttore f.f. allegata, si chiedeva parere all'AVVOCATURA circa le più recenti disposizioni giurisprudenziali (vedasi TAR dell'Aquila procedimento direttore f.f. Parco Nazionale Gran Sasso) e se all'esito dell'esame del documento allegato si possa riscontrare quale tipologie di "emolumenti non dovuti" sono stati assegnati al Direttore Facente Funzione in termini di:

- riconoscimenti differenze stipendiali?
- indennità di risultato?
- indennità di posizione (parte fissa-variabile)?

A tale richiesta l'AVVOCATURA non ha mai dato riscontro.

Si riporta inoltre in merito alla vicenda Gran Sasso un apposito PARERE ARAN sugli emolumenti in linea con le note del MATTM sull'argomento.

IN QUESTA DIREZIONE SONO STATI FATTI i necessari approfondire i rilievi ivi formulati, anche attraverso verifiche documentali agli atti.

Ciò al fine di una più puntuale azioni di determinazione dell'Ente da assumere in autotutela e comunque di puntuale richiesta di restituzione di somme non dovute oltre ad ogni ulteriore conseguenza di legge.

A tal fine il Consiglio Direttivo potrà decidere sull'approfondimento amministrativo effettuato e degli allegati documenti in breve descritti.

Ragioni giuridiche:

Riferimenti altri atti dell'Ente:

Per la REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI Funzionario Amministrativo Giuridico
Dott.ssa Annabella Digregorio



parco nazionale°
dell'**alta murgia**

Il Responsabile.....

Annabella De Zepo

Per la REGOLARITA' TECNICA
SERVIZIO TECNICO Funzionario Tecnico

Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

. NO° avanzare aspetti inerenti a questo Servizio

Il Responsabile.....

[Signature]

Per la REGOLARITA' CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO Funzionario Amministrativo Contabile

Dott.ssa Maria Rosaria Savino

Il presente atto non comporta nuove voci di spesa o aggravii di spesa per l'Ente.

Il Responsabile.....

[Signature]

Visti i pareri istruttori Si esprime parere favorevole

Il Direttore

[Signature]



parco nazionale
dell'**alta murgia**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente Parco in data 06/11/2019 e vi rimarrà per giorni 15.

Gravina di Puglia li, 06/11/2019

IL SEGRETARIO

f.to Prof. Domenico Nicoletti

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Dott.ssa Annabella Digregorio

Annabella Digregorio

Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo

Gravina di Puglia li,

IL SEGRETARIO

Prof. Domenico Nicoletti

La presente deliberazione è stata trasmessa alle Università competenti con nota prot. n. _____ del _____.

Il Funzionario Istruttore
Maria BARTOLOMEO

